



Allegato 1: Panoramica delle prestazioni – Prestazioni e categorie di prestazioni esercizio art. 47 LAI

Valido dall'1.1.2028, valido per gli anni d'esercizio 2028–2029

Stato: 01.2028

Indicazione importante per tutte le categorie di prestazioni:

le prestazioni finanziate tramite il sistema tariffario dell'AI, dell'AINF, dell'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia o di altri finanziatori non possono essere computate sotto l'art. 74 LAI. Le delimitazioni vanno descritte nel piano programmatico e chiarite con l'UFAS prima della fornitura delle prestazioni. Ulteriori informazioni sul reporting delle prestazioni sono disponibili nelle pertinenti direttive.

Indice

1.	Prestazioni destinate a persone specifiche.....	3
1.1.	Per singole persone	3
1.1.1.	Consulenza alle persone con disabilità e ai loro familiari	3
1.1.2.	Consulenza in materia di costruzione	3
1.1.3.	Consulenza giuridica.....	3
1.1.4.	Mediazione di servizi di assistenza.....	4
1.1.5.	Accompagnamento a domicilio	4
1.2.	Per gruppi	4
1.2.1.	Media e pubblicazioni.....	4
1.2.2.	Corsi.....	5
1.2.3.	Eventi	5
1.2.4.	Promozione dell'autoaiuto.....	6
2.	Prestazioni non destinate a persone specifiche.....	6
2.1.	PSPIA	6
2.1.1.	Media e pubbliche relazioni in generale	7
2.1.2.	Attività di base con tema specifico.....	7

1. Prestazioni destinate a persone specifiche

Le prestazioni destinate a persone specifiche comprendono tutte le prestazioni che una singola persona o un gruppo di persone può ottenere direttamente. Per tutte le prestazioni destinate a persone specifiche vale in linea di principio che le ore di prestazione devono essere comprovate almeno nella misura dell'80 per cento.

1.1. Per singole persone

Le prestazioni per singole persone specifiche comprendono tutte le prestazioni destinate a persone specifiche che una singola persona può ottenere direttamente.

1.1.1. Consulenza alle persone con disabilità e ai loro familiari

La prestazione "Consulenza alle persone con disabilità e ai loro familiari" è da intendere come segue:

- Consulenza sociale con dossier, consulenza sociale breve, consulenza successiva (anche tramite consulenza di gruppo, e-mail, SMS, media e reti sociali e colloquio telefonico).
- Consulenza da parte di persone con esperienza personale (pari), anche tramite consulenza di gruppo, e-mail, SMS, media e reti sociali e colloquio telefonico.
- Consulenze/competenze nell'organizzazione della vita quotidiana: formazioni all'utilizzo di strumenti informatici/smartphone, allenamento dell'orientamento e della mobilità, low vision, servizi di interpretariato (se non finanziati da altre fonti), consulenza sportiva, consulenza di viaggio ecc.

Affinché la prestazione "Consulenza alle persone con disabilità e ai loro familiari" possa essere computata ai sensi dell'art. 74 LAI, vanno osservate le seguenti disposizioni:

- Gruppo dei clienti con diritto comprovato a prestazioni AI/AVS¹
- Attività di base per la prestazione

1.1.2. Consulenza in materia di costruzione

La prestazione «Consulenza in materia di costruzione» è da intendere come segue:

- Consulenza concernente questioni personali sull'alloggio e la costruzione, svolta da personale specializzato in materia.
- La consulenza in materia di costruzione in quanto tale è una prestazione ai sensi dell'art. 74 LAI, mentre la direzione dei lavori costituisce una prestazione ai sensi dell'art. 21 LAI. Se dalla consulenza in materia di costruzione risulta che un onorario per la direzione dei lavori può essere rimborsato (conformemente al N. 2144 CMAI), il rimborso passa all'art. 21 LAI.

Affinché la prestazione «Consulenza in materia di costruzione» possa essere computata ai sensi dell'art. 74 LAI, occorre osservare le seguenti disposizioni:

- Gruppo dei clienti con diritto comprovato a prestazioni AI
- Attività di base per la prestazione

1.1.3. Consulenza giuridica

La prestazione «Consulenza giuridica» è da intendere come segue:

- Consulenza su questioni giuridiche personali in relazione con le assicurazioni sociali e l'aiuto sociale, svolta da specialisti in diritto

Affinché la prestazione «Consulenza giuridica» possa essere computata ai sensi dell'art. 74 LAI, occorre osservare le seguenti disposizioni:

¹ Oltre al gruppo dei clienti con diritto comprovato a prestazioni AI, conformemente al N. 1023 CSOAA anche il gruppo dei clienti con diritto comprovato a prestazioni AVS è considerato avente diritto. Tale disposizione si applica a tutte le prestazioni per singole persone specifiche nonché ai corsi.

- Gruppo dei clienti con diritto comprovato a prestazioni AI
- Attività di base per la prestazione

1.1.4. Mediazione di servizi di assistenza

La prestazione «Mediazione di servizi di assistenza» è da intendere come segue:

- Mediazione e coordinazione degli interventi per sgravare i familiari delle persone con disabilità.

Affinché la prestazione «Mediazione di servizi di assistenza» possa essere computata ai sensi dell'art. 74 LAI, occorre osservare le seguenti disposizioni:

- Gruppo dei clienti con diritto comprovato a prestazioni AI/AVS
- Attività di base per la prestazione

1.1.5. Accompagnamento a domicilio

La prestazione «Accompagnamento a domicilio» è da intendere come segue:

- Consulenza presso l'abitazione o la comunità abitativa dei clienti (nelle comunità abitative è possibile anche una consulenza di gruppo).
- Con questo aiuto s'intende evitare un soggiorno stazionario per le persone con disabilità. La responsabilità di strutturare la propria giornata incombe alla persona con disabilità.
- Le prestazioni fornite nel quadro dell'accompagnamento a domicilio possono essere fornite solo presso il domicilio del cliente.

Nel quadro dell'accompagnamento a domicilio, hanno diritto alle prestazioni soltanto le persone aventi diritto ai sensi dell'articolo sullo scopo che non percepiscono un assegno per grandi invalidi (AGI) per l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Le consulenze nell'ambito dell'accompagnamento a domicilio consentono alle persone con disabilità di vivere in autonomia nel proprio alloggio o in una comunità abitativa non assistita. In tal caso, il cliente (la persona con disabilità) ovvero il suo rappresentante legale dev'essere locatario, co-locatario o proprietario dell'alloggio.

Affinché la prestazione «Accompagnamento a domicilio» possa essere computata ai sensi dell'art. 74 LAI, occorre osservare le seguenti disposizioni:

- Gruppo dei clienti con diritto comprovato a prestazioni AI
- Attività di base per la prestazione
- Rapporto di presa a carico: nel corso dell'anno di attesa (richiesta di un assegno per grandi invalidi per l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana) sono computabili al massimo 4 ore di accompagnamento lorde per persona con disabilità avente diritto e settimana di presenza.

1.2. Per gruppi

Le prestazioni per gruppi di persone specifiche comprendono tutte le prestazioni destinate a persone specifiche che un gruppo di persone può ottenere congiuntamente.

1.2.1. Media e pubblicazioni

(Sviluppo, elaborazione e diffusione di materiale informativo e media; centro d'informazione e documentazione)

La prestazione «Media e pubblicazioni» è da intendere come segue:

- Elaborazione e diffusione di media con informazioni per le persone con disabilità e i loro familiari (le informazioni agli specialisti e al pubblico non possono essere computate sotto questa prestazione, v. cap. 2.1.1)

- Le informazioni sono diffuse, per quanto possibile, in forma accessibile, se necessario in lingua facile, tramite applicazioni con un programma di riproduzione vocale, siti Internet su cui è possibile navigare con la tastiera, video in lingua dei segni ecc.

La prestazione può essere resa accessibile attraverso i seguenti canali:

- Sito Internet: proprio o in comune con altre organizzazioni
- Media e pubblicazioni: lettere circolari, opuscoli informativi, promemoria
- Video su informazioni quotidiane d'attualità, p. es. in lingua dei segni
- Media sociali
- Moduli informativi standardizzati (a sé stanti) a carattere consulenziale
- App (applicazioni)
- Media e informazioni

Affinché la prestazione «Media e pubblicazioni» possa essere computata ai sensi dell'art. 74 LAI, occorre osservare le seguenti disposizioni:

- I temi sono specifici per un gruppo di clienti AI e pubblicamente accessibili
- Attività di base per la prestazione

1.2.2. Corsi

La prestazione «Corsi» è da intendere come segue:

- I corsi vengono offerti su temi generali e su nozioni pratiche della vita quotidiana.
- L'accento è posto sull'effetto per il partecipante al corso.
- Ove necessario, l'offerta dei corsi è accessibile senza barriere e concepita specificamente per le persone con disabilità.
- I corsi hanno una struttura ripetitiva e si svolgono in modo consecutivo o nell'arco di un periodo più lungo.
- La durata massima del corso è di 6 mesi.
- I corsi possono essere offerti in presenza, online, in modalità ibrida o con il metodo Blended Learning.
- In base all'art. 74 LAI non vengono sovvenzionati né le formazioni professionali né i perfezionamenti professionali.
- Ulteriori dettagli sono riportati nel piano dei corsi (allegato 08)

Affinché la prestazione «Corsi» possa essere computata ai sensi dell'art. 74 LAI, occorre osservare le seguenti disposizioni:

- Gruppo dei clienti con diritto comprovato a prestazioni AI
- Almeno 5 partecipanti in media a livello del CCAF
- Per almeno l'80 per cento dei partecipanti deve essere comprovabile il diritto alle prestazioni AI/AVS
- Di regola ogni corso è limitato a 20 partecipanti, tranne se i contenuti essenziali del corso vengono trasmessi in modo attivo attraverso più workshop svolti in piccoli gruppi di al massimo 20 partecipanti. Questo fatto va però segnalato nel piano programmatico.
- I costi di un corso devono essere proporzionati allo scopo e all'efficacia del medesimo
- Ove necessario, l'offerta dei corsi è accessibile senza barriere e concepita specificamente per le persone con disabilità.
- Nella pianificazione occorre considerare e documentare le spese supplementari dovute alla disabilità
- Preparazione e attività successive specialistiche e attività di base per la prestazione

1.2.3. Eventi

La prestazione «eventi» è da intendere come segue:

- Gli eventi servono a trattare tematiche generali nonché questioni specifiche e hanno pertanto una finalità formativa.
- Gli eventi hanno di norma una durata massima 1 giorno (1 – 8 ore).
- Gli eventi possono essere proposti in presenza, online oppure in forma ibrida.
- Gli eventi «Open Doors» (ex luoghi d'incontro) si svolgono di norma regolarmente, in orari di apertura definiti presso un locale specifico.
- A seguito di un (nuovo) evento, è possibile valutare se esista una domanda sufficiente per proporre un corso di approfondimento.
- L'offerta degli eventi è orientata, ove necessario, alla piena accessibilità e alle esigenze specifiche delle persone con disabilità.
- Gli eventi e le formazioni destinati a professionisti o al personale non possono essere contabilizzati come eventi.
- Ulteriori indicazioni sono riportate nel piano dei corsi (allegato 08).

Affinché la prestazione «eventi» possa essere computata ai sensi dell'art. 74 LAI, occorre osservare le seguenti disposizioni:

- Persone con disabilità e i loro familiari
- Almeno 5 partecipanti in media a livello del CCAF
- Di regola ogni corso è limitato a 20 partecipanti, tranne se i contenuti essenziali del corso vengono trasmessi in modo attivo attraverso più workshop svolti in piccoli gruppi di al massimo 20 partecipanti. Questo fatto va però segnalato nel piano programmatico.
- Nessuna prova del diritto a prestazioni AI richiesta.
- Nella pianificazione occorre considerare e documentare le spese supplementari dovute alla disabilità.
- Preparazione e attività successive specialistiche e attività di base per la prestazione

1.2.4. Promozione dell'autoaiuto

La prestazione «Promozione dell'autoaiuto» è da intendere come segue:

- Informazione e consulenza a organizzazioni e a singole persone sulla promozione dell'autoaiuto
- Sostegno a persone con disabilità in organi direttivi (attenzione: delimitazione dall'assistenza).
- Acquisizione di volontari

Affinché la prestazione «Promozione dell'autoaiuto» possa essere computata ai sensi dell'art. 74 LAI, occorre osservare le seguenti disposizioni:

- I temi sono specifici per un gruppo di clienti AI e pubblicamente accessibili
- Attività di base per la prestazione

2. Prestazioni non destinate a persone specifiche

Le prestazioni non destinate a persone specifiche comprendono tutte le prestazioni che non si rivolgono a una singola persona né a uno specifico gruppo di persone, bensì sono pubblicamente accessibili.

2.1. PSPIA

PSPIA è l'abbreviazione di «Prestazioni volte a sostenere e promuovere l'integrazione delle persone con disabilità». Le PSPIA comprendono le prestazioni non destinate a persone specifiche che contribuiscono a sostenere e promuovere l'integrazione delle persone con disabilità.

2.1.1. Media e pubbliche relazioni in generale

La prestazione «Media e pubbliche relazioni in generale» è da intendere come segue:

- Informazioni al pubblico: persone con disabilità, familiari, specialisti, media
- Gestione di pagine sui media sociali senza consulenza diretta
- Presentazioni per la promozione dell'integrazione di persone che beneficiano di prestazioni individuali dell'AI
- Collaborazione con i media (valore aggiunto per il gruppo di clienti)
- Attività ed eventi di sensibilizzazione e destigmatizzazione (incontri informativi) che sono rivolte al pubblico

Affinché la prestazione «Media e pubbliche relazioni in generale» possa essere computata ai sensi dell'art. 74 LAI, occorre osservare le seguenti disposizioni:

- I temi sono specifici per un gruppo di clienti AI e pubblicamente accessibili
- Il volume dei contributi è stabilito contrattualmente: limitazione al massimo al 5 % del volume complessivo dei contributi AI/AVS
- Attività di base per la prestazione

2.1.2. Attività di base con tema specifico

La prestazione «Attività di base con tema specifico» è da intendere come segue:

- attività di base trasversali
- Partecipazione alle attività di organi, a commissioni specializzate, a commissioni di esperti, a gruppi di progetto ecc. (a livello regionale, nazionale, internazionale)
- Collaborazione a consultazioni
- Progetti art. 74 LAI (preparazione e realizzazione)
- Consulenza in materia di costruzione: promozione di un ambiente strutturale privo di barriere per garantire l'integrazione e l'integrazione nel lavoro, nella società e nell'ambito dell'alloggio:
 - Sensibilizzazione
 - Consulenza di persone specializzate nella costruzione, autorità e promotori immobiliari per l'attuazione delle misure necessarie
 - Rappresentazione degli interessi nei progetti di costruzione e nei processi legislativi.

Osservazione: Devono essere prese in considerazione le consulenze in materia di costruzione in collaborazione con altri settori della NPC.

Affinché la prestazione «Attività di base con tema specifico» possa essere computata ai sensi dell'art. 74 LAI, occorre osservare le seguenti disposizioni:

- I temi sono specifici per un gruppo di clienti AI e pubblicamente accessibili
- Le attività devono inserirsi nel contesto dell'art. 74 LAI ed essere distinte dalla mera tutela degli interessi.
 - ➔ Gli interessi politici che vanno contro l'AI non sono inclusi nelle prestazioni dell'articolo sullo scopo e non sono quindi sostenuti attraverso aiuti finanziari secondo l'art. 74 LAI. Le direttive dell'UFAS escludono la possibilità che le organizzazioni utilizzino i contributi dell'AI per rappresentare interessi politici (vedi anche partecipazione politica).
- Consulenza in materia di costruzione: la consulenza in materia di costruzione è computabile solo per le organizzazioni che hanno concluso un CCAF che prevede la categoria di prestazioni destinate a singole persone specifiche «Consulenza in materia di costruzione»
- Attività di base per la prestazione